



NOVA CARTA GEOGRAFICA
dello Stato
PONTIFICO
dell'area
numerata negli ultimi trattati
secondo l'art. 10 del Trattato di 1801
ROMA
MDCCLXXII

Spiegazione

LO STATO PONTIFICO SOTTO LEONE XII. POLITICHE, PERIFERIE E SOCIETÀ

a cura di

**Roberto Regoli, Riccardo Piccioni,
Ilaria Fiumi Sermattei**





QUADERNI DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLE MARCHE

con il patrocinio di



in copertina:

composizione grafica di Mario Carassai dal *Quadro generale geografico topografico storico statistico commerciale postale ec. dello Stato Pontificio*, di Luigi Antonio Senes Trestour di Antibo, 1823.

LO STATO PONTIFICO SOTTO LEONE XII. POLITICHE, PERIFERIE E SOCIETÀ

a cura di

Roberto Regoli, Riccardo Piccioni,
Ilaria Fiumi Sermattei



SULLA PIETRA DI GENGA



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

“LO STATO PONTIFICIO SOTTO LEONE XII. POLITICHE, PERIFERIE E SOCIETÀ”

Stampato dal Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche
Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 381, Ancona 2022

a cura di Roberto Regoli, Riccardo Piccioni, Ilaria Fiumi Sermattei

nell'ambito di un programma ideato da Valerio Barberis

Saggi di Alfonso Alibrandi, Francesco Bartolini, Matteo Binasco, Monica Calzolari, Andrea Cicerchia, Maria Ciotti, Augusto Ciuffetti, Chiara Coletti, Ninfa Contigiani, Piero Crociani, Maria Carmela De Marino, Ilaria Fiumi Sermattei, Mathieu Grenet, Virgilio Ilari, Maria Lupi, Stefania Petrillo, Maria Antonietta Quesada, Roberto Regoli, Donatella Strangio

Redazione Claire Challeat

Progetto grafico Mario Carassai

Ringraziamenti Chiara Biondi, David Bruffa, Luigi Carnevale Caprice, Marco Filippini, Luisa Clotilde Gentile

un ringraziamento particolare a Carmen Mochi Onory, Franca Persichetti Ugolini, Lorenzo Pucci della Genga

SOMMARIO

Presentazione <i>Dino Latini</i> <i>Presidente del Consiglio regionale delle Marche</i>	7
Premessa <i>Valerio Barberis</i>	9
Introduzione <i>Roberto Regoli, Riccardo Piccioni, Ilaria Fiumi Sermattei</i>	11

POLITICHE GENERALI

La Congregazione di Stato di Leone XII. Un mancato pontificato cardinalizio <i>Roberto Regoli</i>	23
La Congregazione del Buon governo nei suoi rapporti con il territorio durante il pontificato di Leone XII <i>Maria Carmela De Marino e Maria Antonietta Quesada</i>	47
Una breve riflessione sulle finanze al tempo di Leone XII <i>Donatella Strangio</i>	69
La politica marittima negli anni del pontificato di Leone XII <i>Maria Ciotti</i>	79
Politica sanitaria e disciplinamento sociale. Leone XII e la questione dell'obbligo <i>Francesco Bartolini</i>	93
Servir le pape, protéger ses sujets: les consuls pontificaux au temps de Léon XII <i>Mathieu Grenet</i>	105
Imprenditori e manifatture nello Stato Pontificio negli anni Venti dell'Ottocento <i>Augusto Ciuffetti</i>	127
«Per lo Stato» e «fuori Stato». L'esportazione delle opere d'arte da Roma verso lo Stato Pontificio e l'estero (1814-1829) <i>Ilaria Fiumi Sermattei</i>	137

CENTRO E TERRITORIO

Centro e periferia nelle riforme giudiziarie di Leone XII <i>Alfonso Alibrandi</i>	167
Leone XII e il penale: variazioni dell'ordinamento nel terzo decennio del XIX secolo <i>Ninfa Contigiani</i>	187
«Sin dove era accesso alla croce». <i>L'auditor Camerae</i> e il declino di un tribunale universale nell'età di Leone XII (1823-1829) <i>Andrea Cicerchia</i>	209
I tribunali camerale e le loro articolazioni tra centro e periferia: la documentazione civile erariale come strumento per ricostruire l'amministrazione della giustizia (1824-1828) <i>Maria Carmela De Marino</i>	227
La riforma della polizia provinciale (1824-1827) <i>Monica Calzolari</i>	239
Il sistema militare pontificio del 1815-1830 <i>Virgilio Ilari e Piero Crociani</i>	251

SOCIETÀ

Le Diocesi di Lazio e Umbria tra centro e periferia: l'inchiesta della Congregazione dei Vescovi e Regolari del 1826 <i>Maria Lupi</i>	281
Le comunità anglo celtiche nella Roma di Leone XII <i>Matteo Binasco</i>	303
Tutela delle arti e mecenatismo: Pietro Fontana tra l'Umbria e Roma (1820-1830) <i>Stefania Petrillo</i>	321
«Il passato doveva essere coperto da eterno oblio». Le verità su Leone XII nella circolazione di informazioni private tra Umbria e Roma <i>Chiara Coletti</i>	349
Gli Autori	365
Indice dei nomi <i>a cura di Martina Pisani</i>	369

CENTRO E PERIFERIA NELLE RIFORME GIUDIZIARIE DI LEONE XII

ALFONSO ALIBRANDI

Al momento dell'elezione di Leone XII, al secolo Annibale della Genga (1760-1829)¹, lo Stato Pontificio si trovava regolato secondo il modello impresso dal suo predecessore Pio VII e dal suo segretario di Stato, il cardinale Ercole Consalvi². Ispirandosi in larga misura al modello vigente durante il periodo napoleonico, Pio VII con il *motu proprio* del 6 luglio 1816 stabilì una divisione del territorio pontificio in diciassette delegazioni – più la Comarca di Roma – con a capo un delegato, affiancato da due assessori e da una congregazione governativa con funzioni consultive³. Ogni delegazione si divideva poi in governi, con al vertice un governatore. Anche sotto l'aspetto dell'amministrazione della giustizia, Pio VII e il cardinale Ercole Consalvi

-
- 1 Sulla vita e il pontificato di Leone XII si veda: A.F. ARTAUD DE MONTOR, *Storia del pontefice*, 2 voll., Giovanni Resnati, Milano 1843; R. COLAPIETRA, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Morcelliana, Brescia 1963; P. BOUTRY, *Leone XII*, in P. LEVILLAIN (a cura), *Dizionario storico del Papato*, Bompiani, Milano 1996, II, pp. 858-862; IDEM, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, Publications de l'École française de Rome, Roma 2002, pp. 359-361; G. MONSAGRATI, *Leone XII*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXIV, Treccani, Roma 2005, pp. 527-537; S. GIOMBI, *Leone XII (Annibale della Genga Sermattei): per un profilo biografico a partire dalla recente storiografia*, in G. PICCININI (a cura), *Il pontificato de Leone XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato* (atti del convegno, Genga, 1 ottobre 2011), Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, Ancona 2012, pp. 29-44.
 - 2 Per una visione d'insieme della bibliografia sulla stagione delle riforme consalviane si veda: G. SANTONCINI, *Appunti per una bibliografia critica sulla seconda Restaurazione pontificia*, "Proposte e ricerche", XXXII, 1994, pp. 156-185.
 - 3 Cf. E. LODOLINI, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione (con note su Ferrara)*, "Ferrara viva", I, maggio 1959, 1, pp. 9 e ss.; D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, Tip. Biemmegraf, Macerata 1978, pp. 148 e ss.

riprese in gran parte il modello di stampo francese tentando di imporre un sistema uniforme per tutto il territorio dello Stato Pontificio⁴, arrivando a introdurre nel 1817 un codice di procedura civile⁵, definito dal Menestrina come: «[...] il primo che sul modello francese sorgesse in Italia»⁶.

Dopo la morte di Pio VII, il 28 settembre 1823 fu eletto papa Annibale della Genga⁷, appartenente alla corrente degli «zelanti», al quale spesso sono state mosse accuse per un atteggiamento considerato eccessivamente retrivo in rapporto al contesto sociale e politico durante il quale si trovò a governare⁸. La storiografia dedicata alle riforme legislative durante il periodo della Restaurazione ha frequentemente giustificato la condotta di questo pontefice in ragione della sua personale opposizione alle decisioni del suo predecessore⁹. Tuttavia, sem-

4 Cf. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, in A.L. BONELLA, A. POMPEO, M.I. VENZO (a cura), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX amministrazione, economia, società e cultura*, Herder, Roma – Freiburg – Wien 1997, pp. 58-59.

5 Sul codice di procedura civile del 1817, detto *Codice Bartolucci*, si veda: S. NOTARI, *Il Codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in M.R. DI SIMONE (a cura), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Viella, Roma 2011, pp. 203-221.

6 Oltre il ricorso alla forma codice e la ripartizione della materia, si doveva considerare di impronta tipicamente francese la regolamentazione dei tribunali collegiali di primo grado, nonché tutta una serie di disposizioni finali con cui si regolavano le cosiddette «procedure diverse». Cf. F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, Fratelli Bocca Editori, Torino 1908, p. 37. In merito all'efficacia dell'azione svolta da Pio VII e dal Consalvi, si vedano le considerazioni svolte in: A. AQUARONE, *La restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, "Archivio della società romana di Storia patria", IX, 1955, pp. 19 e ss.

7 Sul conclave che condusse all'elezione di Leone XII si vedano gli scritti apparsi sul volume: I. FIUMI SERMATTEI, R. REGOLI (a cura), *Il conclave del 1823 e l'elezione di Leone XII*, Consiglio regionale, Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2016.

8 Cf. M. CARAVALE, A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio, da Martino V a Pio IX*, Utet, Torino 1978, (vol. XIV della *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO), pp. 606 e ss.

9 Cf. M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, vol. I: *Il progetto Bartolucci del 1818*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1987, pp. XXVI-XXVII.

brerebbe possibile ipotizzare una rivalutazione dell'attività svolta da papa Della Genga, non limitandola a una questione personale nei confronti Pio VII e del suo segretario di Stato, ma analizzandola da un'ulteriore prospettiva, ossia come prodotto di un intenso dialogo tra centro e periferia che caratterizzò sin dai primi tempi il pontificato leonino. Grazie alle ricerche svolte presso l'Archivio di Stato di Roma è stato infatti possibile rilevare come anche a livello locale fosse rintracciabile un sentimento di insoddisfazione nei confronti delle riforme attuate a partire dal 1816. Un sentimento che veniva indicato nel preambolo del *motu proprio* del 5 ottobre 1824 come uno dei motivi fondanti l'opera di riforma di papa Leone XII:

Ed accrescendosi ogni giorno, e da ogni provincia de' Nostri dominj le rappresentanze, persuasi Noi dall'altra parte, che in affare di tanta importanza, si dovesse procedere colla più matura ponderazione, ci determinammo di destinare una commissione di giureconsulti noti per la loro dottrina, integrità, ed attaccamento al governo, i quali ci riferissero in iscritto, se nei primi cinque titoli del moto-proprio dei 6 luglio 1816, e così nella procedura, e nelle tasse, si contenessero disposizioni tali, che meritassero di esser cambiate, e riformate, proponendoci i metodi, e le providenze da sostituirvi.¹⁰

Il presente intervento si propone di analizzare quindi le numerose istanze inviate a Roma all'indomani dell'elezione di Leone XII, per comprendere se, e in che misura, queste contribuirono alla concretizzazione del disegno di riforma attuato a partire dal *motu proprio* del 5 ottobre 1824. L'attenzione sarà posta soprattutto sulla normativa dedicata alla riforma del sistema amministrativo e giudiziario delle delegazioni dello Stato Pontificio, senza approfondire la regolamentazione concernente la città di Roma e la Comarca, in ragione della particolare disciplina di cui godettero questi territori.

Contenuto delle «rappresentanze» inviate a Roma

Come già anticipato, presso l'Archivio di Stato di Roma, precisa-

10 *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI*, t. XVI, Roma 1854, n. LXII, p. 128b.

mente nel fondo documentario *Commissione per la composizione dei codici legislativi (1800-1867)*, è conservata una serie di memoriali inviati alla Santa Sede a testimonianza del malcontento che serpeggiava all'interno dei confini dello Stato Pontificio nei confronti delle riforme adottate da Pio VII¹¹. In particolare, un testo redatto da un «antichissimo impiegato camerale» rappresenta una preziosa fonte d'informazioni in relazione al tema in questione. L'autore denunciava infatti a più riprese l'incompatibilità del sistema giuridico in vigore rispetto alle singole particolarità dei territori pontifici¹². Egli rinveniva nell'eccessivo ricorso al modello francese, senza un'adeguata armonizzazione con le realtà locali, il motivo principale del cattivo stato in cui versava l'amministrazione della giustizia¹³. Allo stesso modo, la divisione amministrativa del territorio largamente ispirata al sistema imposto durante l'occupazione napoleonica, rappresentava un elemento ulteriore di malcontento per la popolazione¹⁴. Solo il

11 Per maggiori informazioni riguardanti il fondo documentario *Commissione per la composizione dei codici legislativi (1800-1867)*, si veda: M. MOMBELLI CASTRACANE, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, "Società e storia", VI, 1979, pp. 842 e ss.

12 Questo documento è citato anche in: S. NOTARI, *La Commissione Turiozzi e la riforma dell'ordinamento giudiziario civile di papa Leone XII (1823-1824)*, in R. REGOLI, I. FIUMI SERMATTEI, M.R. DI SIMONE (a cura), *Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII*, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, Ancona 2019, p. 195 n. 10.

13 In riferimento alle riforme adottate da Pio VII, l'autore di questo memoriale affermava: «Si sà che li Governi soggiaciono a malattie come gl'uomini, ma si sà ancora, ce se la stessa medicina può // [c.2v] applicarsi per lo stesso male a tutti gli uomini indistintamente, sono più quelli che periscono, che quello che riportano la guarigione. È falso dunque che conviene sempre adattarsi ai sistemi comuni». Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, "Fogli n.° 11 di riflessioni sull'apologia stampata del moto proprio 6 luglio 1816", cc. 2r-2v.

14 Il funzionario camerale proseguiva con il medesimo tono: «[...] ma siccome siamo sempre al caso che // [c.5r] non tutte le medicine sono buone per tutti, e non tutti gli abiti sono adattati tutti, quindi conviene vedere se queste innovazioni erano buone pel nostro Stato. Io ho veduto in primo luogo, che la divisione dei Governi, che direi quasi territoriale fatta nel principio col compasso sul tavolino, e regolato sulle carte geografiche, portò una infinità di dissordini». ASR, *Com-*

ritorno alle antiche legislazioni, accompagnate dalle opportune riforme, rappresentava per questo funzionario il miglior rimedio ai mali della giustizia:

In conclusione io dico che l'antico sistema può benissimo stare a parallelo // [c.6v] col moderno, anzi direi che può aver prelazione l'antico, perché più economico per l'Erario, più comodo per le popolazioni, e più adatto ad interessarle a pro' del proprio Paese. Certamente che volendo richiamare l'antico non niego che bisognerebbe immaginare qualche riforma, ma questo a mio credere sarebbe facilissima, quando si richiamassero a stretta osservanza le Costituzioni Apostoliche che tutto preveduto avevano, e basta leggerle per restarne convinti.¹⁵

Stessa soluzione rivolta al passato era poi prospettata in una serie di memoriali attraverso i quali si richiedeva il ripristino delle antiche prerogative, con particolare riguardo a quelle delle corti ecclesiastiche¹⁶, che nel periodo dell'occupazione napoleonica si erano viste progressivamente limitare le loro competenze, e che erano state solo parzialmente reintegrate da Pio VII¹⁷. A queste rimostranze motivate da una volontà di ripristino della situazione *quo ante*, se ne aggiungevano poi altre concernenti l'eccessiva onerosità del costo della giustizia legata a un'inefficiente suddivisione delle competenze degli

missione codici, b. 2, fasc. 9, "Fogli n.° 11 di riflessioni sull'apologia stampata del moto proprio 6 luglio 1816", cc. 4v-5r.

15 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, "Fogli n.° 11 di riflessioni sull'apologia stampata del moto proprio 6 luglio 1816", cc. 6r-6v.

16 In particolare, si fa riferimento a un'istanza presentata dal cardinale Carlo Oppizzoni, arcivescovo di Bologna, con la quale domandava il reintegro dell'antico privilegio concernente la c.d. «cumulativa giurisdizione col foro laico», radicato nella Curia arcivescovile di Bologna «Per antichissima consuetudine [...]», e «[...] per la quale consuetudine, i chierici, e luoghi pii poteano attrarre al loro foro privilegiato anche i laici, sebbene questi figurassero nei giudizi in qualità di rei convenuti». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, "Istanza, perché le persone immuni possano portare alla Curia arcivescovile di Bologna le loro cause anche quando sono attive. Fogli due", c.1r.

17 Cf. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione* cit., p. 210; NOTARI, *Il Codice Bartolucci del 1817* cit., pp. 216-217.

organi giurisdizionali¹⁸, ma anche al consolidarsi di cattive abitudini a livello locale, da parte di funzionari inferiori che agivano privi di qualsiasi forma di controllo¹⁹.

Senza rinunciare alla pretesa di chiaro stampo consalviano di uniformità dell'ordinamento²⁰, il pontefice parve riprendere parte dei principi indicati nelle suddette «rappresentanze» quali linee guida per i lavori della commissione con a capo il cardinale Fabrizio Turozzi, incaricata di riformare inizialmente i titoli II, III e IV del *motu*

18 In un memoriale inviato al pontefice si faceva soprattutto riferimento al numero eccessivo di tribunali d'appello in rapporto alla popolazione dello Stato Pontificio, sottolineando la superfluità della corte di Macerata: «Il moto proprio dei 4 luglio 1816 stabilisce per uno Stato, che appena conta due milioni, e seicento mila anime, quattro tribunali d'appello, uno in Bologna, l'altro in Macerata, egli altri due nella Capitale. La sola Corte d'appello di Parigi ha un numero maggiore di sudditi; e l'estinto Regno Italico, che si estendeva a dieci milioni di abitanti, appena aveva cinque Corti di appello. Non si parla del Tribunale di Macerata, perché ciascuno conosce, quanto il medesimo sia superfluo». Per un maggiore risparmio per le casse dello Stato e per evitare un rischio di isolamento di quei territori che cadevano sotto la competenza del tribunale di appello di Bologna, si consigliava di «[...] concedere agli appellanti delle quattro legazioni la facoltà di adire nelle cause eccedenti la somma prelatizia o il tribunale di appello di Bologna, o la Sacra Rota». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 14, doc. n. 1, "Supplica presentata a Leone XII sulla riforma dei tribunali e progetto di riforma della organizzazione dei tribunali dello Stato", c. 1r-1v.

19 Ne sono testimonianza una serie di lettere dove si denunciava, presso la corte di Macerata, la cattiva consuetudine da parte dei cancellieri di esigere somme di denaro superiori per il rilascio di copie autentiche di decreti definitivi o sentenze rispetto ai venti baiocchi stabiliti da Pio VII nell'articolo 71 del *Regolamento generale sulle Tasse dei Giudizi*. Un esempio è rappresentato da: ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, "Rappresentanza sulla gravità enormi delle spese giudiziali. Fogli due". Detto "Regolamento" fu promulgato insieme al Codice di procedura civile del 1817. Cf. NOTARI, *Il Codice Bartolucci del 1817* cit., pp. 211-213.

20 Ne era prova la presenza dell'inclusione dell'articolo 106, del *motu proprio* del 1824 (d'ora in poi m.p. 1824) con il quale venivano abrogate: «Tutte le leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque autorità emanate in qualsivoglia luogo dello stato, comprese ancora quelle pubblicate per una intera provincia, o per un particolare distretto [...]». Il testo di questo articolo riprendeva fedelmente l'articolo 102, del *motu proprio* del 1816 (d'ora in poi m.p. 1816). Cf. COLAPIETRA, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich* cit., p. 180.

proprio del 1816, nonché il codice di procedura civile del 1817²¹. Il biglietto redatto dal segretario di Stato, il cardinale Giulio Maria della Somaglia, faceva appunto riferimento alla riforma della:

[...] giustizia nel modo più spedito, ed il più imparziale, la uniformità dei metodi per quanto è possibile in tutte le Province dello Stato Ecclesiastico, il minor dispendio dei Sudditi, e la minore spesa possibile dell'Erario Pontificio, saranno le viste che la Commissione dovrà // [c.3r] principalmente avere nei suoi lavori.²²

La legislazione precedente all'occupazione francese doveva essere il modello da seguire al fine di riformare l'ordinamento giudiziario e ristabilire le antiche prerogative:

Non può la Santità Sua inculcare abbastanza, che nelle provvidenze // [c.3v] da suggerirsi si abbiano in vista le prescrizioni Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche anche riguardo all'esercizio dell'Autorità Vescovile, la quale deve essere mantenuta nel suo pieno vigore.²³

21 Occorre qui ricordare come il ripristino della situazione *quo ante* appaia dai documenti rinvenuti presso il fondo documentario *Commissione codici* come la tendenza maggioritaria, seppur tuttavia non univoca. Dagli atti qui conservati è stato infatti possibile rinvenire testimonianze di suppliche trasmesse al pontefice affinché riprendesse l'attività codificatoria del suo predecessore. Ne è un esempio la lettera inviata dall'avvocato Giulio Impaccianti con la quale denunciava che: «Tutti i Stati, Beatissimo Padre, hanno il codice penale, e quello di Procedura; fino i Russi, e gli Americani. Il solo Stato Pontificio altro non ha, che // [c.1v] le Costituzioni Apostoliche, incognite al popolo, ed i Bandi generali, incoerenti, mancanti quasi della metà dei delitti, pieni di sproporzione fra il delitto, e la pena, e nulla consentanei alli nostri costumi, ed alla nostra civilizzazione». Pertanto, l'avvocato Impaccianti si offriva di redigere un codice penale e di procedura penale, che sarebbe poi dovuto essere sottoposto a una congregazione per la sua approvazione. In conclusione, l'autore della lettera ricordava al pontefice: «[...] che un corpo di legislazione è la base principale della felicità dei popoli; è l'unico mezzo, onde render terribile la pena ai trasgressori dei doveri sociale, delle leggi umane, e dei precetti divini». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 9, "Supplica dell'avvocato Giulio Impaccianti", cc. 1r-1v e 3r.

22 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 10, doc. n. 2, "Biglietto della Segreteria di Stato", cc. 2v-3r. Il documento è citato e interamente trascritto in: NOTARI, *La Commissione Turiozzi* cit., pp. 236-238.

23 ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 10, doc. n. 2, "Biglietto della Segreteria di Stato", cc. 3r-3v.

Con ulteriore biglietto dell'11 giugno 1824, papa Leone XII, attraverso il suo segretario di Stato, incaricava poi la stessa commissione di procedere alla revisione anche del titolo I del *motu proprio* del 1816, nonché al regolamento predisposto da papa Pio VII circa l'archiviazione degli atti e alla riforma del sistema ipotecario:

Vuole pertanto la Santità Sua, che la // [c.1v] sopradetta Commissione temporanea di Giureconsulti prenda in esatto e maturo esame tanto il titolo I del citato Motu-Proprio del 6 luglio 1816 sulla Organizzazione governativa quanto anche il Regolamento sulla Registrazione, ossia Archiviazione, e quello del sistema ipotecario prescritti il primo al Titolo VI art. 203 e l'altro al Titolo IV [sic!] art. 209 dello stesso moto proprio del 6 luglio.²⁴

Una volta terminati i lavori della commissione Turiozzi²⁵, papa Leone XII promulgò il 5 ottobre 1824 il *motu proprio* con il quale riformava in maniera sostanziale i settori dell'organizzazione amministrativa, della procedura civile e del costo della giustizia²⁶.

La riforma dell'organizzazione amministrativa

Il libro I del *motu proprio* del 5 ottobre 1824, si apriva con il titolo dedicato alla riforma dell'organizzazione amministrativa. Una riforma che si basava sulla riduzione degli organi amministrativi, al fine di garantire una minor spesa per l'erario, e su un maggiore decentramento delle competenze in favore delle autorità locali, bilanciata tuttavia da un accresciuto sistema di controllo delle nomine a livello centrale da effettuarsi tra i membri di determinati ceti della società²⁷.

24 ASR, *Commissione codici*, b. 3, fasc. 25, "Copia del biglietto della Segreteria di Stato", cc. 1r-1v.

25 Il lavoro svolto dalla commissione si concentrò in 17 sessioni tenutesi tra il 18 dicembre 1823 e l'11 marzo 1824. Per una piena comprensione dell'attività svolta dal cardinale Turiozzi e dagli altri membri della commissione si veda l'approfondita analisi svolta da NOTARI, *La Commissione Turiozzi* cit., pp. 195 e ss.

26 Cf. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio* cit. p. 40; AQUARONE, *La restaurazione nello Stato Pontificio* cit., pp. 164-175.

27 Un altro memoriale rinvenuto sempre nel fondo archivistico *Commissione codici* riassume perfettamente il prodotto dell'opera di riforma voluta da Leone XII:

Nello specifico le delegazioni furono ridotte a tredici, esclusa sempre la Comarca di Roma, con l'introduzione delle cosiddette «delegazioni riunite»²⁸. A capo di ciascuna delegazione vi era un delegato o un legato qualora fosse stato un cardinale ad assumerne il titolo²⁹, al quale spettava:

[...] la giurisdizione in tutti gli atti di governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati tutti gli affari, che per ragione di materie spettano alle potestà ecclesiastiche, quelli che riguardano l'ordine giudiziario civile, quelli che spettano alla direzione del pubblico erario, e quelli che nelle quattro delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì fossero attribuiti a speciali commissioni per il regolamento delle acque.³⁰

Era confermata la presenza al fianco del delegato di due assessori, che lo coadiuvavano nel «disbrigo degli affari», e di una congregazio-

«La Commissione legislativa va ad umiliare un progetto di riforma a sua Santità, che presenta l'abolizione del Tribunal d'appello di Macerata, di tutti i tribunali collegiali di Prima Istanza, dell'assessorato dell'A.C., di diversi tribunali subalterni della capitale, e de' consigli amministrativi delle Delegazioni. Propone inoltre la riunione di queste delegazioni, e la riduzione dei Tribunali della Segnatura, della camera, e della consulta al numero di soli sette individui. Una tal riforma porta senza fallo al Pubblico erario un annuo risparmio di sopra centomila scudi». ASR, *Commissione codici*, b. 2, fasc. 14, doc. n. 2, c. 1r.

28 L'articolo 1 del *motu proprio* del 1824 conservava immutate le delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Pesaro e Urbino, Ancona, Perugia e Benevento; mentre disponeva il raggruppamento di Macerata con Camerino, Fermo con Ascoli, Spoleto con Rieti, Viterbo con Civitavecchia e, infine, Frosinone con Pontecorvo. Inoltre, ex art. 5, le delegazioni non erano più divise in tre classi, ma in due, dove alla prima classe appartenevano la Comarca, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e la delegazione di Pesaro e Urbino. Cf. LODOLINI, *L'amministrazione periferica e locale* cit., pp.13-14.

29 Ex articolo 3. Nelle delegazioni riunite, il delegato risiedeva in uno dei due capoluoghi, lasciando nell'altro un luogotenente, avente le stesse funzioni di un governatore distrettuale. Riprendendo poi le disposizioni del *motu proprio* del 1816, l'articolo 12, del *motu proprio* del 1824 stabiliva che il delegato dovesse essere un prelado non nativo della delegazione che si trovava a governare.

30 Art. 6, m.p. 1824.

ne governativa con competenze consultive³¹. La nomina di tutti i funzionari spettava al sovrano per il tramite della Segreteria di Stato³².

Il titolo V del libro I del *motu proprio* del 1824 era poi dedicato all'organizzazione delle comunità. Qui veniva confermata l'amministrazione delle singole comunità a un governatore, o luogotenente, al quale spettava il compito di vigilare sul buon andamento dell'amministrazione comunale garantendo la comunicazione tra gli organi superiori e quelli locali³³. Ai governatori erano affiancati «un consiglio per deliberare sugli affari d'interesse comune, ed una magistratura per l'andamento dell'amministrazione comunitativa»³⁴. Fu proprio in merito alla composizione dei consigli che Leone XII intervenne in maniera significativa al fine di reintegrare la nobiltà di parte dei suoi privilegi³⁵. Infatti, era previsto che detti consigli dovessero comporsi per metà «di patrizi, o nobili, ove sono, oppure di famiglie più distinte», mentre l'altra metà era riservata ai cittadini senza restrizioni di ceto³⁶. Inoltre, con la riforma del 1824, la carica di consigliere, attribuita attraverso nomina del sovrano, diventava ereditaria³⁷.

31 Rispetto al m.p. del 1816, qui il numero dei componenti della congregazione governativa era fisso, prescindendo dal fatto che la delegazione fosse di primo o secondo ordine. A capo era posto un gonfaloniere, il quale era affiancato da due anziani del capoluogo (art.8, m.p. 1824). Oltre a questi soggetti, il delegato era anche assistito da un segretario generale (art. 9, m.p. 1824).

32 Alla Segreteria di Stato spettava anche il compito di approvare la nomina dei governatori baronali, confermando in questo modo quanto già previsto dal *motu proprio* del 1816. Cf. D. ARMANDO, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato". La giurisdizione dei baroni romani tra restaurazione e rinunce (1800-1816)*, Aracne, Roma 2020, p. 213.

33 Art. 184, m.p. 5 ottobre 1824.

34 Art. 153, m.p. 5 ottobre 1824.

35 Cf. ARMANDO, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato"* cit., p. 213.

36 Gli articoli 156 e 157, del *motu proprio* del 1824 prevedevano una serie di requisiti e impedimenti per la carica di consigliere. Inoltre, all'articolo 156, era aggiunta la possibilità per i baroni che avessero rinunciato ai loro privilegi feudali di essere ammessi al consiglio. L'articolo 178, stabiliva come numero minimo per la deliberazione almeno i due terzi dei consiglieri, oltre alla partecipazione obbligatoria del governatore, o del luogotenente, e non meno della metà dei membri della magistratura.

37 Queste disposizioni relative alla carica di consigliere appaiono sicuramente come

Stesso discorso di privilegio di ceto valeva poi per la magistratura, che aveva durata annuale e con a capo un gonfaloniere che doveva essere eletto dal consiglio tra «gl'individui più specchiati tra le famiglie patrizie, o nobili rispettabili per antichità, e per possidenza»³⁸. Ciascuna parte del consiglio, selezionava poi un numero uguale di anziani che completavano così la composizione della magistratura³⁹. Infine, nelle realtà amministrativa più piccole, i cosiddetti «luoghi appodiati», l'amministrazione era riconfermata in capo a un «sindaco» dipendente della magistratura della «comunità principale»⁴⁰. Ogni atto del consiglio, tra cui anche le elezioni dei vari organi della comunità, doveva essere posto sotto il vaglio del delegato, oppure della Congregazione del Buon Governo, o di altro organo competente, i quali dovevano dichiararne l'efficacia⁴¹.

La riforma della giustizia a livello locale

Stesso intento volto a un maggior risparmio per le casse dello Stato fu attuato attraverso una riforma dell'amministrazione della giustizia a livello locale⁴². Con riguardo al contesto civilistico gli interventi più significativi furono la soppressione del tribunale di appello

quelle maggiormente antitetiche nel campo dell'organizzazione amministrativa rispetto a quelle del *motu proprio* del 1816, laddove era sancito all'articolo 156 che: «La qualità di consigliere non potrà essere ereditaria, né appartenere stabilmente ad alcun ceto esclusivamente». Cf. LODOLINI, *L'amministrazione periferica e locale* cit., pp. 23-24.

38 Art. 165, m.p. 1824. Anche qui si può notare la differenza con il corrispondente articolo 163, del *motu proprio* del 1816, il quale si limitava a sancire che: «[...] ai posti di gonfaloniere siano chiamati gl'individui più specchiati delle famiglie più rispettabili per antichità, e per possidenza», mancando qualsiasi riferimento al ceto nobiliare.

39 Secondo quanto disponeva l'articolo 161, del *motu proprio* del 1824, gli anziani erano sei nei capoluoghi delle delegazioni, quattro laddove vi era un governatore di primo ordine e, infine, due per i restanti territori.

40 Art. 161, m.p. 1824. Cf. R. RUFFILLI, *L'appodiamento ed il riassetto del quadro territoriale nello Stato pontificio*, Giuffrè, Milano 1968, pp. 75 e ss.

41 Art. 179, m.p. 1824.

42 Cf. NOTARI, *La Commissione Turiozzi* cit., p. 200.

Macerata⁴³ e dei tribunali collegiali di prima istanza, sostituiti da un giudice monocratico con il nome di pretore⁴⁴. Per quanto riguardava i tribunali di appello, furono mantenute solo la sede di Bologna, per la zona delle quattro legazioni⁴⁵, e la Rota romana per tutto il resto del territorio⁴⁶. Con particolare riguardo al tribunale d'appellazione di Bologna, oltre alla riduzione da sette a sei giudici, era introdotta la procedura davanti al giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 825 scudi. In relazione invece ai pretori, questi furono stabiliti in ciascun capoluogo di delegazione⁴⁷, con competenza in primo grado per le cause di valore superiore ai trecento scudi⁴⁸. A un livello inferiore, i governatori e i luogotenenti erano competenti per le cause di valore fino a trecento scudi, per quelle di «sommarrissimo possessorio», ossia nei giudizi che si basavano esclusivamente sul «fatto del possesso», e per le «[...] controversie, che insorgono in tempo di fiera,

43 Art. 37, m.p. 1824. Stessa sorte toccò al tribunale dell'*auditor Camerae*, il quale perse la sua qualità di corte d'appello e la sua collegialità, residuando una competenza in primo grado nella città Roma senza limiti di valore e per le cause della Comarca di valore superiore a trecento scudi (art. 29, m.p. 1824). Cf. ivi, pp. 208-210.

44 Art. 25, m.p. 1824. Cf. E. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, "Ferrara viva", I, ottobre 1959, 2, pp. 53-54.

45 La corte di appellazione di Bologna era anche competente per tutte le cause di primo grado dei tribunali commerciali delle quattro legazioni. Per tutte le altre sedi che erano state confermate da Leone XII, l'appello doveva essere indirizzato alla Rota di Roma (art. 71, m.p. 1824).

46 Ex art. 39, m.p. 1824 la Rota era competente a giudicare in terzo grado qualora vi fosse stata difformità tra la sentenza di primo grado e quella emessa dal tribunale di appellazione di Bologna. Inoltre, era ammessa la possibilità per i soccombenenti in primo grado delle quattro legazioni di adire in appello direttamente la Rota così come auspicato in uno dei memoriali citati in precedenza.

47 Così come nel *motu proprio* del 1816, anche in questo caso ai delegati non era riconosciuta alcuna competenza giurisdizionale nelle materie civilistiche (art. 19, m.p. 1824).

48 Ex art. 36, m.p. 1824, i pretori erano competenti a giudicare in appello le cause decise in primo grado dai governatori e dalle curie ecclesiastiche per le materie laiche fino a un valore massimo di 825 scudi. Cf. Notari, *La Commissione Turiozzi cit.*, pp. 200-205.

e di mercato per le contrattazioni [...]»⁴⁹. Era prevista una procedura in via economica per le cause di valore inferiore ai cinquanta scudi e per controversie relative a specifiche materie⁵⁰. Infine, il *motu proprio* del 1824 sopprime la figura dei vice-governatori⁵¹. Al loro posto i gonfalonieri diventavano competenti a «[...] comporre, e giudicare economicamente tutte le vertenze, che non oltrepassano la somma di scudi cinque [...]»⁵².

Un intervento importante fu quello che riguardò la competenza delle corti ecclesiastiche, per le quali la commissione sembrò in qualche modo recepire le suddette istanze in merito alla concessione della cosiddetta «giurisdizione cumulativa», estendendo la loro competenza a qualsiasi causa civile all'interno delle loro diocesi senza limiti di valore, anche nel caso in cui le parti fossero state entrambi laici. Tuttavia, tale cumulativa rimase sottoposta al necessario consenso di ciascuna delle parti al fine di adire il foro ecclesiastico⁵³. In merito alle giurisdizioni particolari, Leone XII estese la soppressione inaugurata dal suo predecessore anche al tribunale dell'Agricoltura e quello

49 Nonostante l'aumento di valore da cento a trecento scudi, non era previsto nel dettato dell'articolo 20 del *motu proprio* del 1824, una serie di cause per cui i governatori erano stati competenti ex art. 25, m.p. 1816, ossia «§.3 Nelle cause di alimenti dovuti o per officio di Giudice, o per diritto di azione. §.4 nelle cause di danni dati nei rispettivi territorj. §.5 Nelle cause di mercedi dovute agli Operaj giornalieri». La competenza dei governatori e luogotenenti per questo genere di cause era però poi riaffermata e regolata nel libro II della riforma della procedura civile, agli artt. 109 e ss., m.p. 1824.

50 Si trattava di una procedura particolarmente agile, esente da qualsiasi imposta di registro. L'articolo 21 del *motu proprio* del 1824 ammetteva il ricorso alla procedura economica senza limiti di valore anche per le «[...] cause de'cattedratici, tasse di ospedali, di seminarj, e di altri pubblici stabilimenti nelle cause di decime ecclesiastiche, e di prestiti di monte di Pietà, e frumentarj per qualunque somma».

51 Con il *motu proprio* del 26 novembre 1817, era stata introdotta la possibilità per i delegati di nominare dei vice-governatori in ogni comune dove non risiedesse un governatore, competenti a giudicare le cause di valore inferiore ai cinque scudi in via conciliativa. Cf. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella 2a Restaurazione (1814-1823)* cit., p. 183.

52 Art. 79, m.p. 1824.

53 Art. 26, m.p. 1824. Cf. NOTARI, *La Commissione Turiozzi* cit., pp. 215-221.

dell'Annona, le cui cause furono deferite ai tribunali ordinari e ai tribunali commerciali⁵⁴. Rimase invece senza esito, il progetto di Leone XII di ristabilire le giurisdizioni baronali⁵⁵.

Con riguardo alla riforma della giurisdizione criminale, anche questa venne attuata in nome di una minore spesa per l'erario, attraverso la riduzione del personale⁵⁶. Anche qui furono conservate solo due sedi di tribunale di appello: a Bologna e a Roma con la Santa Consulta, con l'abolizione del tribunale di Macerata⁵⁷. In ogni capoluogo di delegazione era stabilito un tribunale criminale dove il numero dei membri fu ridotto da cinque a quattro⁵⁸: il delegato ne era il presidente, al quale si affiancavano due assessori e un altro giudice nominato dal sovrano⁵⁹. Questi tribunali giudicavano in primo grado le cause per le quali era prevista una pena detentiva superiore a un anno, ma avevano anche funzioni di appello per le cause giudicate dai governatori locali⁶⁰. Questi ultimi, infatti, erano competenti per i reati punibili con pena massima di un anno o in via esclusivamente pecuniaria⁶¹.

54 Artt. 65 e 66, m.p. 1824. Cf. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale* cit., p. 54.

55 Nonostante i numerosi progetti presentati anche negli anni successivi al m.p. del 1824, Leone XII non riuscì mai nel suo progetto di ristabilimento delle corti baronali. Cf. ARMANDO, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato"* cit., pp. 213 e ss.

56 Cf. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)* cit., pp.66-67.

57 Art. 86, m.p. 1824.

58 Nelle delegazioni riunite quindi vi era un solo tribunale per i due capoluoghi. Fu così che furono soppressi i tribunali di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia e Rieti. Cf. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, cit., pp. 66-67; P. DE CRESCENTINI, *L'organizzazione della giustizia nello Stato Pontificio*, "Studi Urbinati, A – Scienze giuridiche, politiche ed economiche", LXI, 2013, 1-2, p. 110.

59 Sempre *ex art.* 81, m.p. 1824, il pretore non poteva far parte del tribunale criminale del capoluogo di delegazione.

60 Artt. 82 e 83, m.p. 1824.

61 Art. 80, m.p. 1824.

Inoltre, i governatori diventavano competenti anche per i delitti commessi ai danni dell'erario⁶².

Con riguardo al personale non giudicante, il *motu proprio* del 1824 confermava la presenza di un cancelliere presso ogni tribunale ordinario e presso ogni governo locale al fine di assistere giudici e governatori⁶³. Allo stesso modo, era confermata la presenza in ogni tribunale di un «difensore de'rei d'ufficio» e presso ciascuna delegazione di un procuratore fiscale di nomina sovrana⁶⁴.

Infine, a differenza del suo predecessore, Leone XII dedicava poi un articolo ai tribunali ecclesiastici, per i quali confermava la giurisdizione criminale *ratione personae* e *ratione materiae*, escludendo tuttavia in questo contesto la possibilità di avocare le cause in via cumulativa, tanto in primo grado che in appello⁶⁵.

Ulteriori interventi con il *motu proprio* del 21 dicembre 1827

Tre anni dopo la promulgazione del *motu proprio* del 5 ottobre 1824, papa Leone XII intervenne nuovamente, anche se questa volta in maniera più marginale, per riformare l'amministrazione governativa e il sistema giudiziario dello Stato Pontificio. Per un maggior coinvolgimento delle autorità locali, una volta terminato il lavoro della commissione deputata alla redazione di detta riforma, il testo fu sottoposto ai funzionari incaricati di governare le varie provincie permettendogli di trasmettere le loro osservazioni. Così recitava il preambolo del *motu proprio* del 21 dicembre 1827:

Formatosi in simil modo il piano, vedemmo, che util cosa sarebbe stata avanti la di lui pubblicazione di renderlo noto alle persone da Noi destinate al governo delle provincie, le quali trovandosi in azione e sul luogo, avrebbero potuto esporre qualche utile osservazione,

62 Art. 92, m.p. 1824. Di conseguenza era soppressa la figura dell'assessore del Tesorierato al quale il m.p. del 1816 aveva affidato la trattazione di questo genere di cause.

63 Art. 87, m.p. 1824.

64 Artt. 96 e 97, m.p. 1824.

65 Art. 94, m.p. 1824.

onde non esitammo un istante dall'ingiungere alle medesime di manifestarci il loro ingenuo parere.⁶⁶

La più importante riforma rispetto al passato era l'introduzione del podestà⁶⁷, il quale era a capo della nuova entità amministrativa in cui si dividevano i governi locali: la podesteria⁶⁸. Il podestà era nominato dai delegati su proposta del consiglio della comunità, che poi doveva essere approvato dal cardinale prefetto della Santa Consulta⁶⁹. Nella riforma della giurisdizione civile, i podestà diventavano competenti per le seguenti materie:

1. Nelle cause meramente pecuniarie procedenti da titolo e da obbligazione legittima fino alla somma di scudi quindici, colla distinzione che fino a scudi quindici procederanno colle facoltà economiche senza forma di giudizio, e il loro giudicato sarà inappellabile; oltre detta somma sarà il giudicato soggetto all'appello in devolutivo.

2. Nelle controversie che insorgono in tempo di fiere e mercati nel loro territorio o altri soggetti alla podesteria per contrattazioni, che richiedono un'istantanea definizione sulla faccia del luogo.

3. Nelle cause di danni dati semplici, esclusi gli studiosi per qualunque somma.

4. Nelle cause di mercedi.⁷⁰

Con l'introduzione dei podestà, i gonfalonieri perdevano la loro competenza giurisdizionale per le cause di valore inferiore ai cinque scudi menzionata in precedenza⁷¹. I podestà agivano sotto il controllo della Santa Consulta, della Congregazione del Buon Governo e dei delegati, che avevano il potere di sospenderli dalle loro funzioni. Il

66 *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI*, t. XVII, Roma 1854, n. CCXXX, p. 114a.

67 Cf. LODOLINI, *L'amministrazione periferica e locale* cit., p. 14.

68 Art. 8, m.p. 1827.

69 Art. 21, m.p. 1827.

70 Art. 32, m.p. 1827.

71 Cf. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale* cit., pp. 54-55.

giudizio finale spettava però al segretario di Stato⁷². Ai podestà era inoltre riconosciuta una competenza anche in materia criminale:

1. Nelle cause di materia correzionale. Qualora peraltro dovesse infiggersi pena maggiore di dieci giorni di detenzione in carcere, rimetteranno i pervenuti cogli atti al rispettivo governatore.

2. Negli altri delitti si occuperanno della iniziativa de' processi col prendere le incolpazioni, assicurare i corpi de' delitti, ed autorizzare l'arresto degl'inquisiti in caso di depreensione in fragranti, trasmettendo questi sollecitamente alle carceri del luogo di residenza del rispettivo governatore unitamente agli atti di sopra espressi.

3. Invigileranno al buon ordine, alla nettezza delle strade ed a tutti gli altri oggetti, che riguardano la pubblica incolumità, ed il benessere degli amministrati.

4. Potranno inoltre essere delegati dal rispettivo governatore, senza che si possano ricusare, per l'ulteriore compilazione de' processi criminali nelle dovute forme legali, restando peraltro il governatore committenente sempre responsabile verso il governo.⁷³

Ulteriori modifiche furono apportate anche con riguardo ai tribunali criminali ordinari, il cui numero dei giudici fu nuovamente elevato a cinque, riammettendo il pretore tra i membri del collegio giudicante⁷⁴. Inoltre, nello stesso articolo era anche previsto il ristabilimento dei tribunali criminali nelle sedi di Urbino, Ascoli, Camerino, Civitavecchia e Rieti, i quali erano stati soppressi dal precedente intervento del 1824⁷⁵. Per il resto il *motu proprio* del 1827 si limitava a confermare in larga parte quanto stabilito tre anni prima.

72 Art. 25, m.p. 1827.

73 Art. 90, m.p. 1827.

74 Il pretore si andava così ad aggiungere al delegato, ai due assessori e all'altro giudice di nomina sovrana, il quale però ex art. 81, m.p. 1827 doveva ora essere scelto tra i membri del consiglio di comunità.

75 In queste località i tribunali erano composti dal luogotenente in qualità di vicepresidente (qualora il delegato fosse assente), dal pretore, dai giudici criminali e da un consigliere comunale scelto dal sovrano. Cf. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale* cit., pp. 66-67.

Considerazioni conclusive

La stagione delle riforme di stampo reazionario del pontificato di Leone XII si concluse con la reintroduzione da parte di Gregorio XVI di molti istituti che avevano caratterizzato il *motu proprio* del 1816⁷⁶. Dopo il breve pontificato di Pio VIII, furono numerose le voci che si levarono contro il complesso amministrativo e giudiziario voluto da papa della Genga, arrivando ad essere indicato come uno dei motivi principali che condussero ai moti rivoluzionari delle quattro legazioni nel 1831. Un testo, intitolato *Memoria sulla vera causa della Rivoluzione negli Stati Pontifici*⁷⁷, pubblicato il 31 maggio 1831, criticava appunto quegli istituti che avevano caratterizzato l'azione riformistica di Leone XII ponendoli all'origine del malcontento della popolazione.

Li 5 ottobre dell'anno 1824 fu pubblicato il Motu-Proprio sulla riforma dell'Amministrazione pubblica e della Procedura Civile. Questa legge diede un'altra grave scossa all'edificio sociale, ed accrebbe smisuratamente il malcontento. Abolizione del Sistema dei Tribunali Collegiali; ordine di far uso nel Foro del latino; giurisdizione cumulativa della Rota e del Tribunale d'Appello [...] niuna parola dei Codici Legislativi promessi da Pio VII.⁷⁸

Al centro delle critiche vi erano soprattutto i sistemi di amministrazione della giustizia civile e criminale, basati su un complesso di istituti considerati obsoleti rispetto al contesto sociale e politico in

76 In merito alle riforme di Gregorio XVI si veda: U. PETRONIO – N. PICARDI, *Prefazione a Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI (1834)*, Giuffrè, Milano 2004, pp. IX-XXIX.

77 Questa memoria è stata pubblicata in: *Collezione completa degli opuscoli liberali pubblicati nelle legazioni pontificie dall'epoca dell'invasione austriaca accaduta nel marzo del 1831*, Presso G. Mayer e Comp., Ginevra 1831, pp. 147-202. Oltre a questo testo bisogna ricordare anche il *Memorandum delle potenze* contenente le raccomandazioni degli ambasciatori delle cinque principali potenze europee (Austria, Russia, Prussia, Inghilterra e Regno di Sardegna) alla Santa Sede concernenti una serie di riforme in ambito amministrativo e giudiziario. Cf. M. F. MELLANO, *Gli editti gregoriani di riforma amministrativa (5 luglio 1831) alla luce di nuovi documenti*, "Archivium Historiae Pontificiae", XXII, 1984, pp. 227-297.

78 *Collezione completa degli opuscoli liberali pubblicati nelle legazioni pontificie dall'epoca dell'invasione austriaca accaduta nel marzo del 1831* cit., pp.153-154.

cui furono introdotti:

Quel Leone XII che sopraffatto dall'occulta fazione sovvertitrice d'ogni ordine, e d'ogni buona disciplina, non si limitò a tentare che la civilizzazione retrogradasse di qualche secolo; ma volle pure anche dare a suoi sudditi delle Istituzioni, di cui si mostravano stanchi gli stessi Turchi.⁷⁹

Un giudizio estremamente negativo che investì il disegno di riforma di Leone XII nella sua totalità. Tuttavia, da quanto visto dalle pagine precedenti, detto disegno sembrerebbe rappresentare il prodotto di un intenso dialogo tra il centro e una parte della società locale che, diffidando delle innovazioni introdotte durante l'occupazione napoleonica, vedeva nel ritorno alle antiche tradizioni come il più efficace rimedio ai mali della giustizia. In questo senso, gli ideali di papa Leone XII e del gruppo dei cardinali «zelanti» potrebbero essere quindi considerati sotto una nuova luce: non più come un movimento di imposizione dall'alto verso il basso, animato da una ferma opposizione alle riforme di Pio VII e del cardinale Consalvi; ma piuttosto come la concretizzazione di una corrente di ideali che a tutti i livelli della società auspicava il ristabilimento dello *statu quo ante*.

Non si può quindi che accogliere con favore il punto di vista di chi, già anni or sono, consigliava di rivalutare l'operato di Leone XII senza farsi influenzare dagli avvenimenti politici che seguirono alla sua morte. Elementi definiti «esterni» e che condussero allo smantellamento del sistema fondato dal *motu proprio* del 5 ottobre 1824 e successivamente da quello del 21 dicembre 1827⁸⁰. In questo modo si potrebbe considerare l'operato di papa della Genga non più come un tentativo anacronistico di reazione alle riforme del suo predecessore, ma bensì come l'espressione concreta degli ideali di una parte della società che guardava ancora al passato con un costante e inesauribile sentimento di nostalgia e ammirazione.

⁷⁹ Ivi, p. 156.

⁸⁰ Cf. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio* cit., p. 40; LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale* cit., p. 45.

ABSTRACT

The paper analyzes the reforms of pope Leo XII on the judicial and administrative system of the Papal States established through the *motu proprio* of the 1824 and 1827. In particular the paper aims to study the connections between the numerous letters sent to the pope in order to reform the legal system of the Papal States and the decisions taken by Leo XII in order to demonstrate the how his reform project can it be conceived as the result of an intense discussion between the center and the periphery.

Keywords: Leo XII, legal reform, Papal States, Center, Periphery.